

LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO AI TIROCINI EXTRACURRICULARI

A. Sostegno finanziario regionale ai tirocini extracurricolari

La Regione intende concentrare il sostegno finanziario ai tirocini extracurricolari su esperienze di apprendimento reale e di qualità, promuovendo interventi che valorizzino la capacità formativa dei soggetti ospitanti e costituiscano un efficace canale per l'ingresso nel mondo del lavoro.

I tirocini extra curricolari saranno quindi oggetto del sostegno regionale di cui all'art. 17 sexies della legge regionale n. 32/2002 quando gli stessi conducano all'assunzione della/del tirocinante da parte del soggetto ospitante o di altro soggetto, quale riconoscimento del valore formativo dell'esperienza effettuata. Tali assunzioni saranno oggetto di specifiche forme di incentivazione.

B. Importo del rimborso spese mensile ai tirocinanti

Negli avvisi pubblici finalizzati a sostenere i tirocini extracurricolari sarà elevato a 600,00 euro l'importo del rimborso spese che il soggetto ospitante è tenuto a corrispondere su base mensile alla/al tirocinante, ad oggi stabilito in euro 500,00.

C. Importo del contributo regionale al soggetto ospitante e condizioni per l'accesso al medesimo. Incentivi all'occupazione.

L'importo del contributo regionale per la copertura parziale/totale del rimborso spese forfetario corrisposto dai soggetti ospitanti alle/ai tirocinanti ai sensi del comma 11 dell'art. 17ter della LR 32/2002, erogabile al soggetto ospitante, fino ad oggi stabilito in euro 300,00, sarà elevato a euro 400,00.

Le condizioni che consentiranno l'erogazione di tale contributo e dell'incentivo all'occupazione al soggetto ospitante sono indicate di seguito.

Non sarà erogato alcun contributo pubblico al soggetto ospitante qualora la/il tirocinante non venga assunta/o da quest'ultimo o da altro soggetto. Il contributo non sarà erogato altresì nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima di 6 mesi dalla data di assunzione.

1. Tirocinante assunto dal soggetto ospitante.

Nel caso in cui la/il tirocinante venga assunta/o dal soggetto ospitante, il contributo sarà riconosciuto nella misura di euro 400,00 mensili a fronte di un rimborso spese pari a euro 600,00, purché l'assunzione sia effettuata entro 30 giorni dal termine del tirocinio con una delle seguenti tipologie contrattuali:

- contratto a tempo indeterminato,
- contratto di apprendistato professionalizzante o duale (I e III livello),
- contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi

In caso di soggetti disabili/svantaggiati il contributo sarà pari al 100% del rimborso spese mensile corrisposto alla/al tirocinante.

Al contributo sopra indicato si aggiungerà l'incentivo all'occupazione nella misura indicata in allegato 1.

Ai fini dell'erogazione dell'incentivo, l'occupazione dovrà essere mantenuta secondo quanto previsto dagli avvisi regionali per gli incentivi a sostegno all'occupazione.

2. Tirocinante assunta/o presso soggetto diverso da quello ospitante

Nel caso in cui la/il tirocinante venga assunta/o da un soggetto diverso dal soggetto ospitante, a quest'ultima/o è corrisposto, quale riconoscimento del valore formativo del tirocinio effettuato, un contributo nella misura di euro 400,00 mensili a fronte di un rimborso spese erogato alla/al tirocinante pari a euro 600,00, purché l'assunzione avvenga entro 6 mesi dal termine del tirocinio con una delle seguenti tipologie contrattuali:

- contratto a tempo indeterminato,
- contratto di apprendistato professionalizzante o duale (I e III livello),
- contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi.

In caso di disabili/svantaggiati il contributo sarà pari al 100% del rimborso spese mensile corrisposto al tirocinante.

L'Amministrazione verifica l'eventuale avvenuta assunzione della/del tirocinante entro i 6 mesi di cui sopra.

Il soggetto terzo che assume la/il tirocinante potrà presentare domanda di incentivo all'occupazione tramite gli Avvisi gestiti da ARTI che saranno estesi a questa casistica.

D. Rafforzamento dei controlli sui soggetti ospitanti

L'Intesa tra la Regione Toscana e l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma, di cui alla DGR n. 1200/2018, sottoscritta nel febbraio 2019 e finalizzata al coordinamento delle attività di vigilanza in materia di tirocini sul territorio della Regione Toscana, sarà rinnovata al fine di incrementare l'azione di contrasto svolta dai competenti organi dell'Ispettorato.

Accanto a questa attività verrà implementata l'attività di controllo svolta territorialmente da ARTI.

E. Attestazione finale e sperimentazione digital badge

Le norme regionali stabiliscono che al termine del tirocinio, sulla base del progetto formativo e del dossier individuale, venga rilasciata una relazione finale alla/al tirocinante nella quale sono indicate e documentate le attività effettivamente svolte, con riferimento agli standard dei repertori regionali e all'Atlante nazionale delle qualificazioni.

Il dossier individuale e la relazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Sarà prevista la sperimentazione del digital badge quale sistema per la rappresentazione delle competenze acquisite con l'esperienza formativa del tirocinio attraverso metadati, consentendo il riconoscimento delle esperienze effettuate e delle abilità acquisite. La sperimentazione del digital badge avverrà nel quadro di un affiancamento garantito dall'Amministrazione ai soggetti ospitanti.

F. Misure di carattere organizzativo

La regolamentazione dei tirocini extracurricolari così come gli atti di competenza della Giunta regionale rimarranno in capo alla Direzione Istruzione Formazione Ricerca e Lavoro.

Saranno attribuite ad ARTI, oltre alla fase di promozione e controllo svolta mediante i Centri per l'Impiego, la gestione, la rendicontazione e il controllo.

Per il pagamento dei contributi di cui ai tirocini extra curriculari sarà valutata la possibilità di avvalersi delle strutture di INPS, analogamente a quanto già da tempo avviene in altre regioni italiane.

G. Attività di ricerca

L'attività di ricerca sui tirocini è svolta a livello regionale mediante IRPET e a livello nazionale da INAPP.

L'attività regionale sarà ulteriormente implementata, anche attraverso il miglioramento degli strumenti informatici gestionali oggi esistenti e la creazione di un Osservatorio regionale dei tirocini in collaborazione con IRPET e con l'ufficio regionale di statistica, in analogia a quanto realizzato nell'ambito dell'Osservatorio regionale dell'apprendistato.

H. Sperimentazione degli interventi

Gli interventi descritti nel presente documento saranno attuati in forma sperimentale in un arco temporale almeno annuale, al termine del quale saranno analizzati i dati e verificati i risultati, in particolare quelli riguardanti la qualità dell'occupazione creata.

I. Campagna di comunicazione

La sperimentazione dei nuovi interventi finanziari a sostegno dei tirocini extra curriculari sarà accompagnata da una campagna di comunicazione che ne metta in risalto il carattere innovativo, quale efficace volano di inserimento occupazionale delle/dei giovani.

Allegato 1 – Tipologie di contratti di lavoro ammissibili per gli interventi di incentivazione all'occupazione

A. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Secondo gli importi stabiliti per tale intervento dall'Autorità di Gestione FSE+ con Deliberazione di Giunta n. 1500/2023, nel caso di:

A.1. Contratto FULL TIME

A.2. Contratto PART-TIME pari ad almeno il 50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento

B. CONTRATTO DI LAVORO DI APPRENDISTATO O A TEMPO DETERMINATO

Secondo gli importi stabiliti per tale intervento dall'Autorità di Gestione FSE+ con Deliberazione di Giunta n. 1500/2023, nel caso di:

B.1. Contratto FULL TIME (in caso di tempo determinato la durata deve essere maggiore o uguale a 12 mesi proroghe escluse);

B.2. Contratto PART-TIME pari ad almeno il 50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento (in caso di tempo determinato la durata deve essere maggiore o uguale a 12 mesi proroghe escluse);

C. SOGGETTI CON DISABILITA' DI CUI ALL'ART. 8 DELLA L. 68/99, SOGGETTI SITUAZIONE DI SVANTAGGIO¹

Secondo gli importi stabiliti per tale intervento dall'Autorità di Gestione FSE+ con Deliberazione di Giunta n. 1500/2023, nel caso di:

C.1. Contratto a tempo indeterminato FULL TIME

C.2. Contratto a tempo indeterminato PART-TIME pari ad almeno il 50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento

C.3. Contratto di apprendistato o contratto a tempo determinato FULL-TIME, con durata maggiore o uguale a 12 mesi proroghe escluse

C.4. Contratto di apprendistato o contratto a tempo determinato PART-TIME, pari ad almeno il 50% delle ore stabilite dal full time previste dal C.C.N.L. della categoria di riferimento, con durata maggiore o uguale a 12 mesi proroghe escluse

¹Invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, di cui all'art. 4 della legge 381/91) e di persone prese in carico ai servizi sociali o sanitari territoriali di cui alla L.R. n. 41/2005 e alla L.R. n. 40/2005 (ad es. vittime di violenza, persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento, etc.)

Per tutte le tipologie di lavoratrici/lavoratori, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà richiedere un ulteriore contributo, pari alla differenza tra gli importi previsti tra le due tipologie di contratti. In tal caso il datore di lavoro dovrà presentare una nuova richiesta di contributo. Non è incentivata la trasformazione di un rapporto di lavoro che non varia nella durata, ma solo nell'orario di lavoro da part-time a full-time.